

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I
CF: 81001210723 – P.IVA: 009567707211
Tel. 0883/290111 – Fax 0883/290225

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 14

OGGETTO: Tributi per i Servizi Indivisibili (TASI): Approvazione e conferma delle aliquote per l'esercizio 2019.

L'anno duemila **DICIANNOVE** il giorno **VENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **19,30** in Andria, nella Sala Consiliare, si è riunito, previo invito notificato ad ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria, in 1^a convocazione.

Alle ore 23,38, alla trattazione del presente argomento risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presente/Assente				Presente/Assente	
1	GIORGINO	Nicola	1	18	VITANOSTRA	Salvatore	14
2	FISFOLA	Marcello	2	19	BRUNO	Giovanna	15
3	FARAONE	Addolorata	3	20	MICCOLI	Sabino	16
4	CORATELLA	Vincenzo	1	21	ZINNI	Michele	17
5	LOCONTE	Donatello	4	22	FALCETTA	Davide	18
6	DI PILATO	Pietro	5	23	FRISARDI	Riccardo	19
7	di PILATO	Pasqua	2	24	DI BARI	Daniela	5
8	MISCIOSCIA	Benedetto	6	25	DI VINCENZO	Marco Pantaleo	20
9	MARMO	Nicola	7	26	LOTITO	Nicola	21
10	FUCCI	Saverio	3	27	LORUSSO	Gennaro Savino	22
11	D'AVANZO	Micaela	8	28	SANSONNA	Francesco	23
12	MARCHIO-ROSSI	Lorenzo	9	29	ALITA	Stefania	24
13	POLLICE	Francesco	10	30	SGARAMELLA	Antonio	6
14	VURCHIO	Giovanni	11	31	ROBERTO	Rosa	25
15	DI NOIA	Luigi	12	32	CORATELLA	Michele	26
16	NESPOLI	Antonio	4	33	FORTUNATO	Sabino	27
17	BARCHETTA	Andrea	13				

Presiede Geom. Marcello FISFOLA in qualità di Presidente del C.C.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe BORGIA che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente invita i Consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.

La seduta è pubblica.

- Sono presenti gli Assessori Comunali: Avv. Maddalena MERAFINA, Dott. Francesco LULLO, Dr. Gianluca GRUMO, Avv. Pierpaolo MATERA, Avv. Michele LOPETUSO, Avv. Luigi DEL GIUDICE, Arch. Rosangela LAERA, Prof.ssa Giovanna BRUNO, Avv. Francesca MAGLIANO.
- Sono altresì presenti il Dirigente Settore 6° Dr. Sabino FUSIELLO e il Funzionario in P.O. Settore 6° - Servizio Tributi Dr. Domenico DE NIGRIS.

Il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Marcello FISFOLA, nella continuazione dei lavori consiliari odierni, introduce la discussione sull'argomento iscritto al punto 7) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0025356 del 15/03/2019 avente ad oggetto: **“Tributi per i Servizi Indivisibili (TASI): Approvazione e conferma delle aliquote per l'esercizio 2019.”**.

L'Assessore LULLO illustra l'argomento.

Il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Marcello FISFOLA, non avendo iscritti a parlare, pone in votazione la proposta iscritta al punto 7) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0025356 del 15/03/2019.

La proposta iscritta al punto 7) dell'O.d.G. odierno è approvata a maggioranza con n. 17 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, FISFOLA, MISCIOSCIA, MARMO, D'AVANZO, POLLICE, DI NOIA, BARCHETTA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, FRISARDI, DI VINCENZO, LOTITO, LORUSSO, SANSONNA, ALITA) **e n. 4 voti contrari** (FARAONE, LOCONTE, DI PILATO Pietro, CORATELLA M.le).

Non partecipano al voto i Consiglieri: MARCHIO ROSSI, VURCHIO, VITANOSTRA, BRUNO, ROBERTO e FORTUNATO.

Il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Marcello FISFOLA pone in votazione la immediata eseguibilità della presente deliberazione.

La immediata eseguibilità della presente deliberazione è approvata a maggioranza con n. 17 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, FISFOLA, MISCIOSCIA, MARMO, D'AVANZO, POLLICE, DI NOIA, BARCHETTA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, FRISARDI, DI VINCENZO, LOTITO, LORUSSO, SANSONNA, ALITA) **e n. 4 voti contrari** (FARAONE, LOCONTE, DI PILATO Pietro, CORATELLA M.le).

Non partecipano al voto i Consiglieri: MARCHIO ROSSI, VURCHIO, VITANOSTRA, BRUNO, ROBERTO e FORTUNATO.

La relazione e gli interventi sono riportati nella resocontazione allegata.

Per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- la Legge di Stabilità 2014, L. n.147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE

- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC), apportando all'art. 1 della Legge n. 147/2013 le seguenti modifiche legislative:

- il comma 639 è stato sostituito dal seguente: "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."
- il comma 669 è stato sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- al comma 678 sono stati aggiunti i seguenti periodi: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.";
- al comma 681 sono stati aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo";

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 1. per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 2. la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite poteva essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a

condizione che fossero finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;

3. per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678, 1° capoverso);

VISTA la legge 145 del 30/12/2018 Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli Enti Locali territoriali è stato differito al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019 (G.U. Serie generale n.28 del 02/02/2019);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09.09.2014;

RICHIAMATO:

- in particolare l'art. 7 del vigente regolamento in materia, laddove si individuano i principali servizi indivisibili, nonché i relativi costi di cui all'**Allegato A)** al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/03/2018, con la quale è stata stabilita l'aliquota TASI nella misura del 2‰, con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali ai sensi della normativa vigente (comma 678 Legge n.147/2013) non possono essere assoggettati ad una aliquota TASI superiore all'1‰.

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTA

- la Delibera n. 38 del 29/08/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato il "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter TUEL. Approvazione";
- l'art. 243 bis "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" comma 8° lett. a) del D. Lgs. 267/00, recita *" Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*

RITENUTO di dover confermare anche per l'esercizio in corso 2019 le stesse aliquote deliberate con la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/3/2018;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le modalità di riscossione, la legge ha confermato l'impianto della TASI per cui la riscossione ordinaria che dovrà intervenire alle ordinarie scadenze **del 16 giugno e del 16 dicembre**, con rata unica **entro il 16 giugno**, come previsto dal combinato disposto degli art. 1, comma 688 della legge 147/2013 e dall'art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011;

VISTI:

- l'art. 1, commi dal 669 al 702 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante la disciplina della TASI, destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTI:

- l'art. 243 bis, comma 8, lettera a) del D.Lgs. 267/2000";
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione di C.C. 49 del 9/9/2014;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 28/03/2018. avente ad oggetto "Tributi per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione e conferma delle aliquote per l'anno 2018 ai sensi della legge di bilancio 2018";

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore 6° "Programmazione Economico Finanziaria – Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni Societarie – Risorse Umane", a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 13/03/2019;

a maggioranza con n. 17 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, FISFOLA, MISCIOSCIA, MARMO, D'AVANZO, POLLICE, DI NOIA, BARCHETTA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, FRISARDI, DI VINCENZO, LOTITO, LORUSSO, SANSONNA, ALITA) **e n. 4 voti contrari** (FARAONE, LOCONTE, DI PILATO Pietro, CORATELLA M.le), espressi per alzata di mano;
(Non partecipano al voto i Consiglieri: MARCHIO ROSSI, VURCHIO, VITANOSTRA, BRUNO, ROBERTO e FORTUNATO)

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di **confermare e approvare**, per l'anno 2019, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208, le medesime aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) deliberate per l'anno 2018, con atto consiliare n. 4 del 28/03/2018, avvalendosi espressamente della disposizioni della legge di bilancio 145/2018 Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno 2019:
 - aliquota unica per **immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze** (così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per altri immobili o fabbricati (compreso le aree fabbricabili) **nella misura unica del (due per mille)**;
 - aliquota per **fabbricati rurali strumentali nella misura dell'1‰ (uno per mille)**, ai sensi del comma 678 della Legge n. 147/2013;

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolata applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

2. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento in materia, si individuano i principali servizi indivisibili, nonché i relativi costi di cui all'**Allegato A**) al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale a cura dell'ufficio Tributi, entro il termine legislativamente previsto, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;
4. **di pubblicare**, a cura del Servizio Tributi, le aliquote TASI sul sito istituzionale del Comune, anche in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

a maggioranza con n. 17 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, FISFOLA, MISCIOSCIA, MARMO, D'AVANZO, POLLICE, DI NOIA, BARCHETTA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, FRISARDI, DI VINCENZO, LOTITO, LORUSSO, SANSONNA, ALITA) **e n. 4 voti contrari** (FARAONE, LOCONTE, DI PILATO Pietro, CORATELLA M.le), espressi per alzata di mano con separata votazione; (Non partecipano al voto i Consiglieri: MARCHIO ROSSI, VURCHIO, VITANOSTRA, BRUNO, ROBERTO e FORTUNATO)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

=====

Il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Marcello FISFOLA prosegue i lavori consiliari odierni passando ad introdurre l'argomento iscritto al punto 8) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0025356 del 15/03/2019.

=====Giuliana Mastropasqua

ALLEGATO A)

TASI 2019
COSTI SERVIZI INDIVISIBILI

Capitoli 2019	SERVIZIO	previsione di spesa 2019
496005	MANUTENZIONE STRADE	€ 1.089.493,03
507000	MANUTENZIONE P.ILLUMINAZIONE	€ 306.818,39
506001	CONSUMO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 1.609.298,74
598000	CONSUMO ACQUA FONTANE	€ 270.000,00
167001	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	€ 1.521.964,60
345600-362600- 378800-637500	MANUTENZIONE VERDE SCUOLE	€ 181.190,90
467000-465900- 467200	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	€ 207.000,00
466101	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	€ 6.000,00
466105	PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	€ 263.751,58
466102-627001- 627101-636104- 637402-625102- 636001-558506	FORNITURE, PREST. DI SERVIZIO E CONTRIBUTI	59.908,05
637403	MANUT. VILLE E PARCHI GIARDINI	€ 80.820,00
639002	GESTIONE PARCHI E GESTIONE BAGNI P.	€ 88.173,28
639001	VIGILANZA PARCHI COMUNALI	€ 0,00



Punto n. 7 all'ordine del giorno: "Tributi per i servizi indivisibile. TASI. Approvazione e conferma delle aliquote per l'esercizio 2019".

PRESIDENTE FISFOLA

Punto Numero 7 "tributi per i servizi indivisibile. TASI. Approvazione e conferma delle aliquote per l'esercizio 2019." Assessore Lullo.

ASSESSORE LULLO

Grazie Presidente. Anche questa proposta di delibera è di confermare ed approvare per l'anno 2019 le tariffe riguardanti la TASI, quindi per quanto riguarda l'esenzioni per abitazioni principali, per gli altri nuclei poi nella misura dell'1 x 1000 , insomma la conferma di quello che è stata anche quella dell'anno 2018.

PRESIDENTE FISFOLA

Pongo in votazione la proposta di delibera di cui al punto 7. "Tributi per i servizi indivisibile. TASI. Approvazione e conferme dell'aliquota per l'esercizio 2019 ".

Si procede a votazione per alzata di mano:

Favorevoli: 17.

Contrari: 4.

Esito della votazione: approvata a maggioranza.

Per la stessa è richiesta l'immediata esecutività.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione.

Favorevoli: 17.

Contrari: 4.

Esito della votazione: approvato a maggioranza.

La proposta è approvata a maggioranza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Marcello FISFOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giuseppe BORGIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e della L. n. 69 del 18.06.2009.

Dalla Residenza Municipale, li 29 MAR. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe BORGIA

